

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione I - Disposizioni generali

Art. 80 (Iscrizione di diritti comuni indivisibili)

L'iscrizione di diritti comuni [c.c. [1059](#), [1108](#)] che non siano divisibili può essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per sé e al nome degli altri.

Note

Ferma restando la disciplina sostanziale riguardo a diritti costituiti da un solo partecipante alla comunione, la legge tavolare consente ad un solo comproprietario di richiedere l'iscrizione del diritto comune (es. servitù). La stessa regola vale per le estavolazioni (es. cancellazione di ipoteca).